

COMUNE DI MASSA MARITTIMA
PROVINCIA DI GROSSETO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Numero 16 Del 16-04-21

Oggetto: REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO: MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

L'anno duemilaventuno e questo giorno sedici del mese di aprile alle ore 24:00, in MASSA MARITTIMA, nella sala Consiliare, convocato il Consiglio Comunale ai sensi di legge e di regolamento. In apertura della discussione del presente punto all'O.d.g. risultano presenti i Sig.ri:

GIUNTINI MARCELLO	P	MARCONI IRENE	P
FIORINI BARBARA	P	BALESTRI LORENZO	P
GIOVANNETTI MAURIZIO	P	BORELLI FIORENZO	P
GIULIANI ALESSANDRO	P	MAZZINGHI MARCO	A
FAZZINI GIULIANA	P	BUSSOLA LOREDANA	P
GUCCI MARIA ANGELA	P	BROGI DANIELE	P
TERROSI IVAN	P		

Assegnati n. 13	Presenti n. 12
In carica n. 13	Assenti n. 1

Popolazione legale abitanti N. 8.614

Partecipa il Segretario Generale del Comune Sig. LONGO DANIELE.
Accertato quindi il numero legale dei presenti per essere l'adunanza valida in Prima Convocazione il Sig. GIUNTINI MARCELLO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e apre la seduta.

Consiglieri presenti e votanti n. 12

La Consigliera Gucci illustra la proposta di deliberazione e da lettura dell'intervento di seguito riportato:

“Il regolamento comunale “IMPOSTA DI SOGGIORNO “ approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 34 del 28/06/2012 e succ. modifiche, è stato redatto in applicazione all'art. 4 del Decreto Legislativo del 14/marzo/2011 n. 23 che disciplinava l'imposta di soggiorno prevedendo che “ i comuni di provincia, le unioni di comuni, nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte potevano istituire, con deliberazioni del consiglio, un imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio comunale, da applicare con gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Naturalmente il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Il Decreto Legge n. 3 del 19/05/2020, convertito con legge n. 77 del 17/07/2020 ha sostanzialmente modificato l'art. 4 del Decreto Lgsn. 23/2011 assegnando al gestore della struttura ricettiva la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

In altri termini , mentre in precedenza il gestore delle strutture ricettive, raccoglieva e custodiva il denaro versato dai clienti a titolo di imposta di soggiorno per poi versare all'ente titolare della riscossione, oggi deve versare il tributo a prescindere dal pagamento da parte degli ospiti delle strutture ricettive, sui quali può esercitare il diritto di rivalsa secondo modalità tipiche della figura del responsabile d'imposta.

Inoltre il regolamento è stato modificato, prendendo in considerazione anche le indicazioni regionali, che prevedono altre tipologie ricettive come gli affitti turistici in strutture non professionali, sino ad oggi escluse dall'imposta di soggiorno,

La Regione Toscana ha sentito la necessità di stabilire una qualche regolazione delle Locazioni Turistiche (c.d. Locazioni Brevi di immobili ad uso abitativo) per il fatto che il fenomeno ha assunto, negli ultimi anni, dimensioni importanti anche alle nuove opportunità offerte dalle piattaforme informatiche. Oggi le locazioni turistiche rappresentano un offerta di ospitalità che si pone in diretta concorrenza con le strutture ricettive.

Le nuove strutture sottoposte ad imposta di soggiorno (locazioni turistiche)hanno l'obbligo di denunciare presso il SUAP l'attività esercitata e in tale occasione, oltre a tutte le informazioni del caso,verrà fornito loro un link e password attraverso il quale poter accedere al software Stay Tour messo a disposizione gratuitamente dall'amministrazione comunale di Massa Marittima con il quale si potrà gestire agevolmente la rendicontazione della tassa di soggiorno sino alla presentazione del Mod.21 alla fine della stagione (tutto questo avviene già da anni per le atre strutture ricettive).”

Interviene la Consigliera Marconi e dichiara che la modifica in argomento serve ad introdurre un principio di equità della tassazione tra utenti che fruiscono delle strutture recettive ed utenti di appartamenti posti in affitto per brevi soggiorni. Tale equiparazione è stata suggerita dalla Regione Toscana ed è stata condivisa anche dagli operatori del settore turistico. L'Amministrazione, all'interno dei tavoli in cui si è operato un confronto, ha anche recepito le indicazioni sull'impiego dei proventi dell'imposta di soggiorno.

Il Consigliere Giuliani chiede a quanto ammontino i proventi dell'imposta nell'anno 2020.

La dott.ssa Mucci, responsabile del servizio finanziario del Comune presente alla seduta, risponde che l'incasso storicamente ammonta a circa 115.000,00 euro annui. Nel 2020 è stato di 90.000,00 euro.

Il Consigliere Giuliani conferma le dichiarazioni sul tema di un anno fa. La concezione del rapporto tra Stato, Regione e cittadino dei Repubblicani è tale che sono le istituzioni al servizio del cittadino e non il contrario. Con la impostazione della Regione sposata dall'Amministrazione è esattamente il contrario in quanto la Regione scarica sull'operatore economico gli oneri della riscossione dell'imposta. In realtà più che di equità tra operatori si dovrebbe parlare di una possibile distorsione della concorrenza tra Comuni poiché in ragione di un regime più benevolo dell'imposta di soggiorno alcuni territori potrebbero divenire più attrattivi a discapito di Massa Marittima. Il Consigliere Giuliani riterrebbe opportuno parlare di eliminazione di tasse piuttosto che di estensione della loro applicazione ad altre categorie di cittadini. A Massa non esistono affitti in nero. Il fenomeno riguarda altri territori, quelli prossimi al mare. A Massa Marittima non vi è evasione fiscale in questo campo. Le tasse, ad ogni modo, in questa fase storica andrebbero tolte e non messe.

Il Consigliere Borelli condivide le tesi del Consigliere Giuliani.

La Consigliera Fiorini, seppure contraria in linea di principio alle nuove imposizioni fiscali, propone di valutare un regime differenziato, ad esempio legato alle spighe afferenti, in rapporto agli agriturismi. Condivide il principio di investire in progetti legati allo sviluppo del territorio le risorse derivanti dall'imposta di soggiorno.

Interviene la Consigliera Bussola che evidenzia come la gestione dell'imposta di soggiorno sia un onere complesso per gli operatori. Per le permanenze in albergo si paga solo per la prima settimana. In generale le permanenze nelle abitazioni prese in affitto durano di più. In realtà tale scelta dell'Amministrazione colpisce più le famiglie, abituate a prendere in affitto immobili più comodi. E' sicuramente un valore prevedere principi di trasparenza sull'impiego dell'imposta di soggiorno. All'estero è consueto che vi sia grande pubblicità sugli impieghi dei pagamenti delle imposte negli anni precedenti.

Il Sindaco riconosce che di recente alcune modifiche legislative hanno reso più leggero il quadro delle norme che qualificano la responsabilità dell'operatore per la gestione dei proventi dell'imposta di soggiorno. Ovviamente non è possibile affittare in nero. Gli ospiti vanno denunciati alla Polizia ed alla Regione Toscana. Chi ospitasse turisti senza dichiararlo alle Autorità compirebbe un illecito. L'imposta va pagata per avere migliori servizi. E va pagata da tutti per pagare meno. Tali principi dovrebbero essere patrimonio comune. La tassa di soggiorno è una imposta di scopo ormai metabolizzata. Alcuni portali la fanno pagare direttamente al momento della prenotazione.

Il Consigliere Giuliani osserva che a Follonica gli imprenditori del settore hanno proposto la eliminazione dell'imposta di soggiorno. Evidentemente a Massa Marittima gli imprenditori non hanno la forza di richiedere l'eliminazione dell'imposta oppure non gli imprenditori contrari non sono rappresentati. Il problema dell'evasione riguarda chi gira in Mercedes e magari ha un ISEE bassissimo che consente di accedere gratuitamente ad una gamma di servizi erogati dal Comune. Il Comune di Massa Marittima, in proposito, dovrebbe rafforzare la propria cooperazione con la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate per facilitare l'accesso alle banche dati dell'Ente.

Il Sindaco risponde che si possono avere opinioni difformi sul tema ma accetta la sollecitazione del Consigliere Giuliani sul rafforzamento della collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per

rafforzare i controlli anti evasione. Non ritiene, tuttavia, che sia la tassa di soggiorno a determinare l'esito dei flussi turistici ma si può anche legittimamente pensare il contrario. L'entità degli accertamenti da recupero evasione sono aumentati da quando è in carica l'attuale Amministrazione. Il Sindaco precisa che il Comune di Follonica ha attualmente previsto l'imposta di soggiorno per il periodo dal 1 giugno al 1 settembre.

Esaurita la discussione si procede alla votazione.

La proposta è votata alle ore 1,25 del 16 aprile 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sulle disposizioni in materia di federalismo municipale ed in particolare l'articolo 4, comma 1, che disciplina l'imposta di soggiorno prevedendo che "I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.";

DATO ATTO CHE:

- il presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio comunale;
- il gettito del tributo è destinato esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambienti locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- la misura dell'imposta è graduata secondo criteri proporzionali e comunque sino all'importo massimo di €. 5,00 per notte di soggiorno;
- che il Comune può disciplinare le modalità applicative del tributo mediante apposito Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo n. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28.6.2012 Istitutiva dell'Imposta di soggiorno sul territorio comunale ed il Regolamento approvato e le modifiche ad esso apportate con la delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 21.03.2013 e n. 101 del 20.11.2017;

RILEVATO che nel regolamento, di cui sopra, sono previste le aliquote dell'imposta di soggiorno determinate in base a criteri di gradualità in proporzione al prezzo per notte per soggiorno, con riferimento alla tipologia e in considerazione delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle strutture ricettive;

VISTO l'art. 4 del D.L. 24.4.2017 n. 50, convertito con legge 21.6.2017 n. 96 recante disposizioni in materia di locazioni brevi;

ATTESO che detta disposizione normativa, nel disciplinare il regime fiscale delle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo - intendendo per tali i contratti di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line - ha individuato nel locatore turistico e nel soggetto che incassa il canone o il corrispettivo in dette locazioni, gli ulteriori soggetti obbligati agli adempimenti ai fini dell'imposta di soggiorno, al pari dei gestori delle strutture ricettive;

VISTO:

- il Decreto Legge 19/05/2020 n. 34, convertito con Legge 17/07/2020 n. 77, che ha modificato la disciplina dell'Imposta di Soggiorno assegnando al gestore la qualifica di responsabile di imposta, con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto passivo, e

- prevedendo per lo stesso l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo;
- il comma 5-ter del medesimo articolo 4, sopra citato, come modificato dall'art. 180 c. 4 del DL 34/2020, convertito con Legge 77/2020, che dispone: "Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ... con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.";

RITENUTO necessario modificare il Regolamento dell'Imposta di Soggiorno sia per ampliare il novero delle strutture ricettive (c.d. locazioni brevi di immobili ad uso abitativo) soggette all'imposta in questione, sia per recepire le novità normative del D.L. 34/2020 che per innovare la modalità di riscossione del tributo, e quindi intervenendo sui seguenti articoli:

Art. 2 - Istituzione dell'Imposta:

- comma 5: i 7 pernottamenti nell'arco dell'anno solare, per i quali viene applicata l'imposta di soggiorno, si riferiscono a quelli avvenuti nel Comune di Massa Marittima;
- comma 6: viene inserita la definizione di strutture ricettive, includendovi anche gli alloggi ammobiliati destinati a locazioni brevi;
- comma 7: precisa che per l'anno 2021 l'imposta sulle locazioni brevi viene applicata dalla data del 01.06.2021;

Art. 3 – Soggetto passivo – gestore:

comma 2: viene introdotta, così come previsto dall'art. 180 del D.L. 34/2020, la figura del responsabile d'imposta (gestore);

Art. 4 – Misura dell'Imposta: viene prevista la determinazione dell'imposta anche per le locazioni brevi rimandando alla Giunta Comunale la competenza sulla determinazione delle tariffe;

Art. 5 – Esenzioni: vengono aggiunte una nuova categoria di soggetti per i quali l'imposta di soggiorno non è dovuta, vale a dire gli appartenenti alle forze o corpi di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esclusive esigenze di servizio, i dipendenti che soggiornano per motivi di lavoro presso il Comune di Massa Marittima, i portatori di handicap, ..

Art 6 – Versamento imposta: specifica il nuovo ruolo del gestore quale Responsabile del Pagamento

Art. 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive: viene recepito l'obbligo, da parte dei gestori, di presentare un'unica dichiarazione, ai fini dell'imposta di soggiorno, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo e di comunicare i movimenti alle scadenze di luglio, ottobre e novembre per i periodi precedenti per il calcolo e successivo riversamento dell'imposta nelle casse del Comune di Massa Marittima;

Art. 8 - Controllo e accertamento imposta: inserite le disposizioni in materia di accertamento introducendo le disposizioni previste dal DL 34/2020 in materia di sanzioni tributarie da applicare ai gestori a partire dall'entrata in vigore del decreto, nonché le nuove modalità di controllo tramite i dati forniti dall'agenzia delle entrate;

Art. 9 – Sanzioni: introducendo le disposizioni previste dal DL 34/2020 in materia di sanzioni tributarie da applicare ai gestori a partire dall'entrata in vigore del decreto;

Art 13 Pubblicazione – inserisce l’obbligo di trasmissione del regolamento al Ministero delle Finanze;

Art. 14 Disposizioni transitorie e finali:

comma 3 – specifica l’efficacia temporale delle variazioni ai regolamenti ed alle delibere di approvazione delle tariffe, facendo salve le disposizioni precedenti all’entrata in vigore del DI 34/2020

comma 4 – precisa l’applicazione della norma prima dell’entrata in vigore del D.L. 34/2020;

DATO ATTO della necessità di modificare ed integrare il citato regolamento, per dare operatività alla suindicata innovazione normativa, nonché all’ampliamento del novero delle strutture ricettive soggette all’imposta, prevedendone l’entrata in vigore dall’anno corrente;

VISTO lo schema del testo del Regolamento dell’Imposta di Soggiorno recante modifiche ed integrazioni, allegato al presente atto come parte integrante, nel quale sono riportate in corsivo le nuove disposizioni mentre con la linea di cancellazione le parti oggetto di modifica;

VISTE le sentenze della Corte dei Conti n. 253/2016 – sez giurisdizionale per la regione Toscana, Corte dei Conti sezioni riunioni n. 22 del 22/09/2016, in base alle quali i gestori delle strutture ricettive assumono le funzioni di agenti contabili tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta;

CONSIDERATO che per i giudici contabili della Corte dei Conti, sez Sicilia con sent. n. 432/2020, e sez Toscana con sent. n. 273/2020, il D.L. 34/2020 non modificherebbe gli elementi essenziali che caratterizzano l’agente contabile lasciando inalterate le responsabilità di carattere contabile in capo al gestore;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; Visto l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, secondo il quale i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate;

VISTO l’art. 53, c. 16, della L. 388 del 23/12/2000, come sostituito dall’art. 27 c. 8 della Legge 448/2001, il quale stabilisce che i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali debbono essere approvati entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che detti regolamenti, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO altresì l’art. 4 comma 7 del D.L. 50/2017, convertito con Legge 96/2017, il quale dispone una disciplina particolare in merito alla validità delle delibere di approvazione dei regolamenti in quanto “a decorrere dall’anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l’imposta di soggiorno ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 possono, in deroga all’art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015 n. 208 e all’articolo 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n.296, istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno”;

VISTO il Decreto Legge 201/2011, art. 13 c. 15-quater inserito dall’ art. 15-bis, c. 1, lett. b), D.L. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019 che prevede che “a decorrere dall’anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all’imposta di soggiorno ... hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale”;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per consentirne l'immediata trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze per la pubblicazione di cui al paragrafo precedente;

VISTO l'art. 151 c. 1 del D.Lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.;

VISTO, altresì:

- l'art. 106 c. 3 bis del Dl 34/2020 , convertito con Legge 77/2020 il quale prevede che "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";
- il decreto Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che ha previsto il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31.03.2021;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;

VISTO il parere del Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, n. 7, del d.lgs. 267/2000, che si allega al presente atto quale parte integrante";

CON voti Favorevoli 7 Contrari 4 (Consiglieri Borelli, Giuliani, Brogi, Bussola) Astenuti 1 (Consigliere Fiorini) espressi in forma palese per alzata di mano dai presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare le modifiche ed integrazioni al Regolamento dell'Imposta di Soggiorno del Comune di Massa Marittima, di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 28.6.2012 e s.m.i, così come dettagliate nello schema del testo del Regolamento dell'Imposta di Soggiorno, allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante, nel quale sono riportate in corsivo le nuove disposizioni mentre con la linea di cancellazione le parti oggetto di modifica;

2. di dare atto che le suddette modifiche ed integrazioni al Regolamento dell'Imposta di Soggiorno producono effetti dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito del Mef;

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero Finanze, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, c. 2, del D.lgs. n. 446 del 1997 e dell'art. 13, c. 15-quater, del Dl n. 201 del 2011 (conv. con L. 214/2011), inserito dall' art. 15-bis, c. 1, lett. b), del D.L. 34/2019, (conv. con L. 58/2019);

4. di dichiarare la presente deliberazione, con voti Favorevoli 7 Contrari 4 (Consiglieri Borelli, Giuliani, Brogi, Bussola) Astenuti 1 (Consigliere Fiorini) espressi in forma palese per alzata di mano dai presenti e votanti votazione separata, immediatamente eseguibile per le motivazioni indicate in premessa;

5. di dare incarico al Settore 2 di trasmettere al MEF la presente delibera tariffaria per la pubblicazione di cui al punto 3.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS N° 267 DEL 18/08/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere:

Favorevole

Data, 05-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F/to: Mucci Francesca

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

Favorevole

[]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE.

Data, 05-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F/to: Mucci Francesca

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F/to: GIUNTINI MARCELLO

IL SEGRETARIO GENERALE
F/to: LONGO DANIELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa:

<p>- All'Albo Pretorio Comunale dal 11-05-21 al 26-05-21 per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi. - E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data con protocollo n. Dal Municipio, li 11-05-21</p> <p>IL MESSO COMUNALE</p>	<p>Ripubblicata all'Albo Pretorio Comunale dalal..... e contro di essa sono/non sono state presentate opposizioni.</p> <p>Dal Municipio, li</p> <p>IL MESSO COMUNALE</p>
--	--

ESECUTIVITA'

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 16-04-21:

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.LGS N° 267 del 18/08/2000.
- Immediatamente eseguibile ex. Art. 134, comma 4, D.LGS N° 267 del 18/08/2000;

Li , 17-04-21

IL SEGRETARIO GENERALE
F/to: LONGO DANIELE

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo e d'ufficio.

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE
LONGO DANIELE



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 28.12.2012

Modificato con:

delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 21.03.2013

delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 20.11.2017

delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 16.04.2021

INDICE

- Art.1 – Oggetto del regolamento**
- Art.2 – Istituzione dell'imposta**
- Art.3 – Soggetto passivo e gestore**
- Art.4 – Misura dell'imposta**
- Art.5 – Esenzioni**
- Art.6 – Versamento dell'imposta**
- Art.7. – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**
- Art.8 – Controllo e accertamento imposta**
- Art.9 – Sanzioni**
- Art.10 – Riscossione coattiva**
- Art.11 – Rimborsi**
- Art.12 – Contenzioso**
- Art.13 – Pubblicazione**
- Art.14 – Disposizioni transitorie e finali**

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23.
2. Il regolamento individua i soggetti passivi dell'imposta, le riduzioni e le esenzioni, gli obblighi dei gestori/titolari delle strutture ricettive e la misura delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali destinati al turismo.

A titolo esemplificativo:

- progetti di sviluppo di reti di escursionistica, anche in ambito intercomunale;
- progetti di sviluppo degli itinerari turistici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;
- rafforzamento e aggiornamento degli strumenti di promozione, accoglienza e valorizzazione;
- riqualificazione e gestione dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi;
- finanziamento di interventi promozionali e/o eventi di attrazione turistica da realizzarsi anche in collaborazione con la regione e/o con altri enti locali e/o con associazioni e/o con privati;
- progetti di mobilità turistica interna;
- investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della località.

2. Il gettito derivante dall'imposta di soggiorno dovrà essere incassato nel bilancio dell'ente in un apposito capitolo di bilancio di entrata. Gli impegni di spesa, fino alla concorrenza dell'entrata, finanziati con tale capitolo dovranno rispettare la destinazione di cui al comma 1. Al fine di garantire la massima trasparenza, tali impegni di spesa verranno pubblicati sul sito web del comune.

3. Il Comune di Massa Marittima, con specifico atto di giunta, darà indicazioni sulla destinazione e l'utilizzo delle risorse derivanti annualmente dall'istituzione dell'imposta di soggiorno.

4. L'imposta trova applicazione nel periodo 1 aprile – 31 ottobre di ogni anno.

5. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Massa Marittima, fino ad un massimo di 7 pernottamenti nell'arco dell'anno solare. Il raggiungimento della quota dei 7 giorni è da considerarsi cumulativo e quindi concorrono al raggiungimento di detta soglia, i soggiorni avvenuti in periodi successivi dell'anno, anche non consecutivi.

6. Per “strutture ricettive” si intendono tutte le strutture alberghiere, extra alberghiere ed all'aperto gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità, come stabilite dalla Legge Regionale della Toscana 20.12.2016 n° 86 (Testo unico del sistema turistico regionale). Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- alberghi diffusi;
- alberghi;

- aree di sosta;
- campeggi;
- camping-village;
- case per ferie;
- condhotel (nuove strutture turistiche che abbinano le camere d'albergo a più ampi appartamenti che si possono acquistare come case vacanza)
- ostelli per la gioventù;
- parchi di vacanza;
- residenze turistico-alberghiere;
- rifugi escursionistici;
- villaggi turistici;
- agriturismo
- le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (esercizi di affittacamere; bed and breakfast; case e appartamenti per vacanze; residenze d'epoca, i residence);
- gli alloggi ammobiliati, o parti di essi, utilizzati per "locazioni brevi", ovvero non superiori a 30 giorni, di cui all'art. 4 del decreto legge 24.4.2017 n° 50, convertito dalla legge 21.6.2017 n° 96 e all'art.70 della Legge Regionale n.86 del 2.12.2016."

7. Limitatamente all'anno 2021 per gli immobili destinati alla locazione breve di cui al comma precedente l'applicazione dell'imposta decorre dal 1 giugno 2021.

Articolo 3 **Soggetto passivo e gestore**

1. Il soggetto passivo d'imposta è colui che alloggia nelle strutture ricettive situate nel Comune di Massa Marittima.
2. Il gestore della struttura ricettiva è il soggetto responsabile del pagamento provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Massa Marittima.
3. Ai fini del presente regolamento per **gestore della struttura ricettiva** si intende:
 - a) Esercente attività di strutture ricettive di cui al comma 6 dell'art. 2, oppure il titolare della struttura laddove vi è una gestione diretta
 - b) Esercente attività di mediazione

Articolo 4 **Misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, oppure in riferimento alla fascia di prezzo, rilevata tramite il prezzo medio applicato dalla struttura ricettiva.

Definizione di prezzo medio:

- Per la camera matrimoniale il prezzo medio dell'unità di soggiorno applicato nell'anno solare
- Per gli appartamenti è il prezzo medio pro capite applicato nell'anno solare (in riferimento ai posti letto dell'appartamento)

2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni entro la misura massima stabilita dalla legge.

3. Il gestore della struttura ricettiva, attraverso autodichiarazione, definisce il prezzo medio da essa praticato e di conseguenza comunica al comune la fascia di prezzo e la conseguente aliquota.

4. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni entro la misura massima stabilita dalla legge. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure dell'imposta applicate nel precedente esercizio.

Articolo 5 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Massa Marittima;
 - b) minori entro il quattordicesimo anno di età;
 - c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno venticinque partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
 - d) i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città in occasione di manifestazioni ed eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali; per ogni iniziativa il settore organizzatore dell'evento provvederà a definire l'elenco degli operatori e dei soggetti interessati;
 - e) gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio anche a carattere temporaneo;
 - f) dipendenti della struttura turistico ricettiva che vi alloggiano per lavoro;
 - g) i familiari o coloro che assistono i degenti ricoverati presso strutture ospedaliere del territorio comunale;
 - h) i lavoratori dipendenti che soggiornano per motivi di lavoro limitatamente ad attività da svolgere presso il Comune di Massa Marittima; la ricorrenza di detta condizione deve essere certificata del datore di lavoro e del lavoratore.
 - i) portatore di handicap non autosufficiente e beneficiario dell'indennità di accompagnamento compreso un accompagnatore.
2. Le esenzioni di cui alle lettere d) e) g) h) i) dovranno essere dichiarate dagli interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 455/2000, con gli appositi moduli redatti dal Responsabile dell'Ufficio Tributi.

Articolo 6 Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'art. 2 che alloggiano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore Responsabile del pagamento. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza e al successivo versamento al Comune di Massa Marittima.

Articolo 7
Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Massa Marittima sono tenuti a:
 - a) informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno;
 - b) ricevere la somma versata dal soggetto passivo, rilasciandone quietanza;
 - c) versare al Comune di Massa Marittima le somme ricevute dai soggetti passivi, trimestralmente e, comunque, entro il mese successivo al trimestre, con bonifico bancario o mediante pagamento diretto effettuato presso lo sportello della Tesoreria comunale. Le somme incassate nel mese di Ottobre, devono essere versate e rendicontate al Comune entro il 30 Novembre dello stesso anno.
 - d) trasmettere all' Ufficio Tributi del Comune di Massa Marittima, trimestralmente e, comunque, entro il mese successivo al trimestre, ossia entro il mese di luglio, di ottobre e novembre per il solo mese di ottobre comunicazione del numero dei pernottamenti e dell'importo versato, nonché la documentazione comprovante il diritto all'esenzione o alla riduzione. Tale comunicazione va presentata anche in caso di mancanza di ospiti presso la struttura. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire comunicazioni distinte per ogni struttura.
 - f) I gestori, in qualità di Agenti Contabili ai sensi dell'articolo 93, punto2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, numero 267, sono tenuti a presentare entro il 31 Gennaio dell'anno successivo, il conto di gestione da redigere sul modello 21 approvato con D.P.R. 194 del 31Gennaio 2016 in cui dovranno essere riportati tutti i versamenti, con i relativi estremi identificativi, effettuati a favore del Comune di Massa Marittima a titolo di imposta di soggiorno dell'anno precedente.
 - g) I “nuovi” gestori in concomitanza con l'inizio dell'attività devono obbligatoriamente presentare all'ufficio preposto la richiesta di registrazione su apposito portale messo a disposizione dal Comune di Massa Marittima richiedendo le credenziali di accesso necessarie per la presentazione delle comunicazioni degli importi riscossi di cui al comma 2.
 - h) I gestori di portali telematici e/o piattaforme on line e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono tenuti alla riscossione e al riversamento dell'imposta di soggiorno al Comune di Massa Marittima le cui modalità operative saranno concordate con atto convenzionale da sottoscrivere con modalità operative da concordare tra le parti. In tali casi l'imposta di soggiorno deve essere versata dal soggetto passivo al momento della prenotazione o contestualmente al pagamento del corrispettivo del soggiorno. I portali telematici e/o le piattaforme on line convenzionate si sostituiscono ai soggetti ospitanti nella riscossione e riversamento dell'imposta di soggiorno assumendone gli obblighi di dichiarazione, versamento e rendicontazione.

- i) Il gestore, ai sensi di quanto disposto dall'art.4 comma 1-ter del D.Lgs.23/2011 è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi così come modificato dall'art.180 comma 3, del D.L. n.34 del 19.05.2020 convertito in Legge n.77 del 17.07.2020.
 - j) Il gestore deve presentare una unica dichiarazione, esclusivamente in via telematica, della imposta di soggiorno entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo secondo le modalità predisposte approvate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sentita la conferenza Città-Stato ed autonomie locali tenendo conto di quanto stabilito dal D.L. n.34/2020.
 - k) Il gestore della struttura ricettiva, è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità predisposte approvate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sentita la conferenza Città-Stato ed autonomie locali tenendo conto di quanto stabilito dal D.L. n.34/2020, ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo le modalità definite dal comune.
 - l) Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 devono essere effettuati on-line, mediante apposito gestionale informatico messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, oppure utilizzando la specifica modulistica che si trova nel sito istituzionale.

Articolo 8

Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo degli adempimenti relativi all'imposta di soggiorno e del rispetto degli obblighi dei gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 7, comma 1.
2. Il controllo è effettuato utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione comunale può invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti e a restituire, compilati e firmati, i questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.
3. La mancata presentazione della documentazione richiesta e/o la mancata risposta ai questionari sarà sanzionata con le modalità previste dall'art.9 del presente Regolamento;
4. Il Comune effettua il controllo, monitorando i prezzi praticati durante l'anno dalla struttura ricettiva, sugli OTA (OnLine Travel Agency) e sul proprio sito web, al fine di verificare la veridicità del prezzo medio comunicato e della relativa fascia di applicazione.
5. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella comunicazione di cui all'art. 6, comma 2, le generalità dei contribuenti evasori. L'adempimento di cui al precedente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

7. Ai fini dell'attività di controllo e accertamento sull'imposta di soggiorno il D.l n.34/2019 all'art.13-quater comma 2 dispone che i dati relativi alle persone alloggiate negli alberghi e nelle altre strutture ricettive, compresi anche le case e gli appartamenti per vacanze, trasmessi alle Questure sono forniti dal Ministero dell'Interno, in forma anonima ed aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia delle Entrate, che li rende disponibili anche ai fini del monitoraggio ai Comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno così come previsto dal decreto interministeriale emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno dell'11.11.2020.

8. In mancanza delle informazioni di cui al comma 7 i controlli verranno, anche, effettuati utilizzando tutti gli strumenti previsti dalle normative vigenti al fine del recupero dell'evasione e dell'elusione.

Il controllo è espletato sia con accertamenti ispettivi presso la struttura, sia con accertamento induttivo o analitico eseguito comparando i dati acquisibili presso altri Enti esterni all'Amministrazione Comunale tenendo inoltre conto delle potenzialità ricettiva della struttura dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione assumendo quali parametri il numero dei posti letto della struttura, la percentuale di saturazione delle strutture presenti sul territorio Comunale nel periodo di esercizio di riferimento comparandolo con strutture similari.

Articolo 9 **Sanzioni**

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative dall'art.4 comma 1-ter del D.Lgs. 23/2011 così come modificato dall'art.180 del D.L. n.34/2020 (decreto rilancio) convertito in legge, accertate dall'Ufficio Tributi del Comune di Massa Marittima o da altra autorità competente in materia.
2. Per l'omessa o infedele dichiarazione da parte del responsabile dell'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta demandandone alla Giunta Comunale la determinazione.
3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'art.13 del D.Lgs.471/97:
 - 30% omesso/parziale versamento oppure oltre 90 giorni di ritardo;
 - 15% entro 90 giorni di ritardo;
 - 1% per ogni giorno di ritardo, fino a 14 giorni.
4. Le omissioni e/o le irregolarità commesse dai gestori sono soggette, oltre alle eventuali conseguenze penali, alla sanzione amministrativa prevista per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00)
5. Per la mancata restituzione di questionari di cui all'art.8 comma 2, entro 60gg dalla richiesta o per la loro incompleta o infedele compilazione si applica al gestore della struttura ricettiva la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00
6. Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo è disciplinato dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981 n 689.
7. L'irrogazione delle sanzioni non esonera dal pagamento dell'imposta evasa che può essere determinata tenendo conto di quanto indicato nell'art.8 comma 7 del presente Regolamento.

Articolo 10
Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11
Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze.
2. Nel caso in cui per i versamenti di cui al comma precedente non sia stata fatta o non sia possibile la compensazione può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.

Articolo 12
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13
Pubblicazione

1. Il presente Regolamento sarà trasmesso al Ministero delle Finanze ai sensi del combinato disposto dell'art.52, comma 2, del D.Lgs.446/97 e dell'art.13,comma 15del D.l.201/2011convertito in legge n.214/2011.

Articolo 14
Disposizioni transitorie e finali

1. L'Osservatorio Turistico di Destinazione del Comune di Grosseto può effettuare il monitoraggio degli effetti conseguenti all'applicazione dell'imposta e la formulazione di eventuali proposte correttive.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme di legge vigenti.
3. A decorrere dall'anno di imposta 2020, a norma dell' art. 13 co. 15 quater D.L. 201/2011, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.
4. Per i fatti accaduti precedentemente all'entrata in vigore del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, si applicano le disposizioni vigenti al momento dei fatti stessi.